

NOTE INTERPRETATIVE ACCESSO “RIDERS” IN ZTL

L’Ordinanza che disciplina le deroghe all’accesso nella Z.T.L. per la categoria dei c.d. “Riders” recita testualmente *“I ciclo-fattorini (c.d. riders) che svolgono attività di consegna di beni in ambito Z.T.L. con l’ausilio di veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 C.d.S., attraverso piattaforme anche digitali; nel modello di richiesta dovranno fornire: 1) copia del documento di circolazione del veicolo; 2) copia del contratto individuale di lavoro sia se lavoratore autonomo che subordinato (con esclusione delle consegne eseguite direttamente dal titolare dell’esercizio di somministrazione, nel qual caso dovrà produrre visura camerale). Eventuali transiti non preventivamente autorizzati potranno essere sanati entro una settimana trasmettendo la predetta documentazione, corredata dalla prova documentale della commessa eseguita, all’indirizzo di posta certificata verbali.palmi@asmepec.it”*.

Considerato che troppo spesso ciò che appare lineare a chi detta le regole in realtà non lo è per chi, evidentemente, cerca di interpretarle o di attagliarle alle proprie esigenze, è opportuno chiarire alcuni passaggi. Partiamo da un presupposto di base e cioè che l’iniziativa di venire incontro alle esigenze dei Riders è stata dettata dal fatto che il settore del Food Delivery è sempre più in espansione. Esso propone un innovativo servizio di offerta al pubblico che permette di ordinare, attraverso **piattaforme software online** e di **applicazioni mobile per smartphone**, cibo e altri prodotti, ai ristoratori ed agli esercenti la possibilità di ricevere gli ordini, ai Riders la possibilità di offrire (o non offrire) la propria opera di consegna. *“I ciclo-fattorini (c.d. riders) che svolgono attività di consegna di beni”* sono **lavoratori autonomi** che, sulla base di un contratto **con una o più di quelle Piattaforme**, decidono se fornire la propria opera di consegna dei beni, ordinati tramite applicazione (come individuati anche dall’articolo 47-bis del D.Lgs.81 del 2015). La prestazione si concretizza nella consegna di cibo e altri prodotti ai clienti finali. Per fare ciò il Rider è chiamato a recarsi nel luogo designato, ritirare i beni ed effettuare, con mezzo di trasporto proprio, la consegna al cliente finale.

Qui possiamo mettere i paletti: 1) il datore di lavoro deve avere come attività prevalente **“LO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE ONLINE E DI APPLICAZIONI MOBILE PER SMARTPHONE CHE INTERAGISCONO TRA LORO PER METTERE IN RELAZIONE I RISTORATORI, I POTENZIALI CLIENTI E I FORNITORI DI TRASPORTO DI CIBO A DOMICILIO”** con Codici ATECO 62.10.00 o 62.01. Il Rider che svolga autonomamente l’attività di consegna e quindi è iscritto alla CCIAA ed ha propria P.IVA può avere codice ATECO 53.20.00 che identifica *“le altre attività postali e di corriere svolte senza licenza”* o anche 82.99.99 *“Altri servizi di sostegno alle imprese”*; 2) Al Rider, ai sensi e per gli effetti del capo V-bis *“Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali del D.Lgs. 81/2015, così come modificato dal D.L. 101/2019, convertito in legge con modificazioni dalla L. 128/2019 e dell’art. 2, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 81/2015, deve essere applicato il “CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA DI CONSEGNA DI BENI PER CONTO ALTRUI, SVOLTA DA LAVORATORI AUTONOMI, C.D. RIDER”* siglato il 15.09.2020 e non un contratto generico.

Ne consegue che non rientrano in tale fattispecie le imprese di traslochi né di facchinaggio né di recapito corrispondenza né volantinaggio, né altre fantasiose ipotesi.

Per quanto riguarda i veicoli devono essere *“veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a)”* ovvero veicoli a due e tre ruote o quadricicli leggeri, quindi non camion né auto. Ciò deriva da una necessaria esigenza di sicurezza perché in una ZTL affollata di persone una cosa è accedere e circolare con un ciclomotore e altra cosa è accedere e circolare con un’auto.

Infine, come evidenziato in ordinanza, i Riders *“nel modello di richiesta dovranno fornire: 1) copia del documento di circolazione del veicolo; 2) copia del contratto individuale di lavoro sia se lavoratore autonomo che subordinato”* e, aggiungo, un elenco dal quale si evincano gli esercizi convenzionati con la Piattaforma con cui si è contrattualizzati che ricadono nella ZTL



Il Comandante della Polizia Locale
Magg.Dr.Francesco Managò

Il presente documento è stato redatto con sistemi informatici meccanizzati, la firma autografa del rappresentante dell’Ufficio che lo ha redatto è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Documento trasmesso con sistemi informatici/telematici ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Originale trattenuto agli atti di questo Ufficio.